

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) ...	34
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	36
--	----

#### SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i> ) .....	42

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 ottobre 2015. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### **DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.**

**C. 3315 Governo.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul decreto-legge n. 146 del 2015, che reca misure urgenti per la fruizione del patrimonio e artistico della Nazione (A.C. 3315). Rileva che, in particolare, tale decreto è volto a consentire l'applicazione della normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge n.146 del 1990) anche in relazione all'attività di apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura. A tal fine, segnala che l'articolo 1 del decreto-legge integra l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n.146/1990, specificando che in relazione alla « tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico », rientrano tra i servizi pubblici essenziali non solo « i

servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali», ma anche «l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura», di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n.42 del 2004. Ciò premesso, in considerazione dell'assenza di profili di stretto interesse della Commissione giustizia, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.**

**C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul disegno di legge, recante disposizioni in materia di riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato il 31 luglio 2015 (A.C. 3272). Rileva che il predetto disegno di legge, che si compone di 5 articoli, oltre a modificare la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, si propone di riformare il sistema di *governance* della RAI, attraverso l'introduzione della figura dell'amministratore delegato, la riduzione dei membri del Consiglio di amministrazione (dei quali viene altresì modificata la procedura di designazione) e la soppressione di alcune competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Per quanto concerne i profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 3, concernenti la responsabi-

lità civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI. Tale comma, nel novellare il decreto legislativo n. 177 del 2005, introduce il nuovo articolo 49-*bis*, che dispone espressamente che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di responsabilità civile prevista per le società di capitali. Tale riferimento comporta per gli amministratori (sia amministratore delegato che consiglio di amministrazione) e per i componenti del collegio sindacale l'obbligo del risarcimento dei danni, quando non siano stati osservati determinati doveri previsti dalla legge o dagli statuti (artt. 2392 e ss. c.c.). L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci è promossa a seguito di deliberazione dell'assemblea (articolo 2393). Al riguardo, rammenta che il codice civile prevede tre fattispecie di responsabilità degli amministratori:

verso la società (articoli 2392, 2393, 2393-*bis*). Si tratta di responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri, che peraltro, devono essere adempiuti con una diligenza particolarmente qualificata, e cioè «con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze». In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose;

verso i creditori sociali (articolo 2394). Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;

verso i singoli soci e i terzi (articolo 2395). Se gli amministratori danneggiano direttamente singoli soci o terzi con atti colposi o dolosi questi ultimi possono

proporre azione di responsabilità. Il loro diritto al risarcimento del danno non è pregiudicato da altre azioni eventualmente promosse contro gli amministratori, dalla società o dai creditori sociali (articolo 2394).

Ricorda, inoltre, che ai membri del collegio sindacale (articolo 2407) è richiesto di adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; i sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di costoro, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del Relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.**

**Atto n. 204.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Vittorio FERRARESI (M5S) osserva che, in ragione della necessità di garantire una maggiore tutela alla persona offesa che non parla italiano, sarebbe opportuno meglio specificare i contenuti della lettera *n*) del comma 1 del nuovo articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che la remissione della querela o l'accesso alla mediazione da parte della persona offesa debba essere pienamente consapevole e informata, dovendo il ricorso a tali procedure processuali od extraprocessuali risultare sempre e solo nell'esclusivo interesse della vittima. Osserva, inoltre, che al fine di realizzare un'effettiva protezione della vittima del reato, relativamente al nuovo articolo 90-*ter*, introdotto all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2, sarebbe necessario prevedere che l'evasione ovvero la scarcerazione della persona che ha commesso il reato, salvo casi speciali, sia sempre comunicata alla vittima e non solamente nel caso in cui quest'ultima ne abbia fatto apposita richiesta.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, nel far presente che la Commissione esprimerà il parere sul provvedimento in discussione nel corso della prossima settimana, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.**

**C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, propone che le proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 11 del provvedimento siano accantonate, in ragione della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori in ordine ai profili di copertura finanziaria previsti da alcune di esse.

La Commissione concorda.

Giulia SARTI (M5S) fa notare come, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bindi 5.1 (nuova formulazione), che reca modifiche all'articolo 41 del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, sia necessario procedere alla soppressione dell'articolo 6 del testo unificato in discussione, che va ad incidere su parti dell'articolo 41 del codice antimafia che sono oggetto del predetto emendamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che il relatore, con riferimento alla questione testé sollevata dalla collega Sarti, potrebbe presentare, nel prosieguo dell'esame, uno specifico emendamento soppressivo, considerato che l'unico emendamento in tal senso presentato non è stato ieri posto in votazione, in quanto, in considerazione dell'assenza del presentatore, si è ritenuto che lo stesso vi abbia rinunciato. Avverte, quindi, che la Commissione procederà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12 del provvedimento.

I deputati Giulia SARTI (M5S) e Riccardo NUTI (M5S) sottoscrivono l'emendamento Bindi 12.1.

Giulia SARTI (M5S), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 12.1, testé sottoscritto, fa presente che lo stesso è diretto a sopprimere l'articolo 12 del testo unificato, concernente l'istituzione presso le prefetture di tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate. Ritiene, infatti, che l'istituzione dei predetti tavoli rappresenti un inutile aggravio procedimentale.

Riccardo NUTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni della collega Sarti, rileva che i tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate rappresentino uno strumento inutile, che complica ulteriormente l'attuazione di una procedura, quale quella di gestione dei beni confiscati e sequestrati alla mafia, che dovrebbe invece essere oggetto di semplificazione.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, nel richiamare il gravissimo episodio verificatosi a Catania, ai danni dell'azienda Lara Srl, la scorsa notte, evidenzia, preliminarmente, come il testo unificato in discussione si proponga lo scopo di riformare organicamente la materia delle misure di prevenzione, entro un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia. A tal proposito, ritiene che i tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate rappresentino un importante strumento, diretto a garantire un più incisivo raccordo tra le realtà territoriali specificamente interessate e le istituzioni competenti.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nell'associarsi alle considerazioni del relatore, sottolinea che l'istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate sia uno dei punti più qualificanti del testo unificato in discussione, al fine di rendere più efficiente e trasparente la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Riccardo NUTI (M5S) osserva che, se lo scopo dell'articolo 12 del testo unificato in discussione, come asserito dal relatore e

dal rappresentante del Governo, è quello di favorire il coinvolgimento di rappresentanti della società civile nella gestione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, è necessario, allora, prevedere forme di maggiore pubblicità e trasparenza dei lavori dei predetti tavoli provinciali. Manifesta, inoltre, netta contrarietà sui criteri di composizione dei tavoli in questione, che annoverano, tra gli altri, tra i propri componenti, un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico, un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, nonché un rappresentante della Camera di commercio.

La Commissione respinge l'emendamento Bindi 12.1.

Riccardo NUTI (M5S), con riferimento all'emendamento 12.7 del relatore, chiede chiarimenti in ordine ai requisiti richiesti al rappresentante della regione, designato dal Presidente della giunta regionale, per far parte dei tavoli provinciali permanenti di cui all'articolo 12 del provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che il rappresentante della regione è designato, al pari degli altri componenti dei predetti tavoli provinciali permanenti, oltre che su base fiduciaria, anche sulla base di specifiche competenze tecnico-professionali.

Giulia SARTI (M5S), nel replicare alla presidente Ferranti, rileva come sarebbe necessario che venisse designato, quale componente dei tavoli provinciali permanenti, anche un rappresentante delle forze politiche di opposizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'istituzione dei tavoli in questione era già prevista dall'articolo 3 della proposta di legge di iniziativa popolare C. 1138, che è stata formulata sulla base dell'esperienza di persone ed associazioni che vino sulla loro pelle la lotta contro la mafia.

Giulia SARTI (M5S), nell'evidenziare come la proposta di legge cui ha fatto testé riferimento la presidente Ferranti fosse stata presentata anteriormente alla proposta di legge C. 2737 d'iniziativa dell'onorevole Bindi, ribadisce che i tavoli provinciali permanenti di cui all'articolo 12 del testo unificato in esame rappresentino un inutile aggravio procedurale.

Giuseppe BERRETTA (PD), nel replicare alle considerazioni dei colleghi Sarti e Nuti, osserva che l'emendamento 12.7 del relatore si riferisce a un rappresentante della regione e non esclusivamente delle forze politiche di maggioranza. Quanto, poi, all'esigenza di garantire la trasparenza dei lavori dei predetti tavoli provinciali permanenti, rileva che, in ogni caso, fanno fede i relativi verbali, che saranno redatti presso le prefetture territorialmente competenti.

Riccardo NUTI (M5S) ribadisce che le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unificato non prevedono alcuna forma di pubblicità dei lavori.

La Commissione approva l'emendamento 12.7 del relatore (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 12.100, volto a prevedere che tra i componenti dei tavoli provinciali permanenti di cui all'articolo 12 del testo unificato in discussione figurino anche un rappresentante del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia competente per territorio.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, nel replicare alla collega Sarti, sottolinea che, pur condividendo le motivazioni della proposta emendativa 12.100, ritiene che l'apporto della Direzione Investigativa Antimafia al procedimento, inteso nel suo complesso, della gestione dei beni sequestrati alla mafia, sia già previsto in altre fasi dello stesso.



Riccardo NUTI (M5S) si associa alle considerazioni della collega Sarti, ribadendo la sua netta contrarietà sui criteri di composizione dei tavoli provinciali permanenti di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 12.100.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 12.4: si intende vi abbia rinunciato.

Giuseppe BERRETTA (PD) sottoscrive l'emendamento Vignali 12.5.

Riccardo NUTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di sottoscrivere emendamenti di deputati non presenti alla seduta, da parte di colleghi appartenenti ad un gruppo parlamentare diverso, in assenza di rappresentanti del gruppo parlamentare del presentatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che la possibilità di sottoscrivere emendamenti di altri deputati è esclusa qualora vi sia una espressa contrarietà in tal senso del presentatore dell'emendamento. Già in precedenza i deputati Sarti e Nuti hanno sottoscritto un emendamento di un deputato assente appartenente ad altro gruppo. La circostanza che fossero presenti deputati del gruppo del presentatore è del tutto irrilevante, in quanto non può essere considerata una implicita accettazione della sottoscrizioni da parte di deputati di altri gruppi. Solo il presentatore può esprimere la contrarietà a tale sottoscrizione. I deputati dello stesso gruppo del presentatore avrebbero potuto sottoscrivere l'emendamento, dichiarare di non essere d'accordo che deputati di altri gruppi sottoscrivessero anch'essi l'emendamento e successivamente ritirare l'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 12.5 (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 12.2, diretta a consentire la partecipazione ai tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate dei rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali, non esclusivamente di quelle più rappresentative a livello nazionale.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, replica che la disposizione in parola non cristallizza la composizione dei predetti tavoli provinciali permanenti, dal momento che qualunque organizzazione sindacale può, nel tempo, modificare la propria consistenza e divenire rappresentativa sul piano nazionale.

Riccardo NUTI (M5S), nell'associarsi alle osservazioni della collega Sarti, ritiene necessario, entro un'ottica di maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali interessate, estendere la partecipazione ai tavoli provinciali permanenti in questione anche alle organizzazioni sindacali meno rappresentative.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel condividere le considerazioni testé espresse dai colleghi Sarti e Nuti, fa notare come le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale presentino, al loro interno, un elevato livello di politicizzazione.

Giuseppe BERRETTA (PD), nel sottolineare come quello in discussione sia un tema delicato ed interessante, evidenzia che il criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale è già previsto da svariate disposizioni dello Statuto dei lavoratori, oltre che dalla generale disciplina giuslavoristica. Rammenta, inoltre, che lo stesso criterio è più volte passato indenne al vaglio della Corte costituzionale.

Alfonso BONAFEDE (M5S), replicando alle osservazioni del collega Beretta, ri-

chiama l'attenzione sul fatto che il criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale può avere una sua *ratio* giustificativa nell'ambito della disciplina giuslavoristica, non anche in quello relativo all'applicazione delle misure di prevenzione. Ribadisce, pertanto, l'illogicità e l'irragionevolezza del criterio previsto dall'articolo 12 del provvedimento in discussione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI richiama l'attenzione sul fatto che il nuovo articolo 41-*septies* del decreto legislativo n. 159 del 2011, introdotto dall'articolo 12 del testo unificato, al comma 2, lettera *c*), prevede il criterio della maggiore rappresentatività a livello nazionale con riferimento non alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, bensì dei datori di lavoro. Precisa, infatti, che alla lettera precedente, relativa alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, non si fa riferimento alcuno al predetto criterio, che invece è menzionato al comma 4 del medesimo articolo 41-*septies*, relativo alla possibilità del prefetto di convocare apposite riunioni, su richiesta delle associazioni di datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale. Quanto, poi, all'emendamento Sarti 12.100, testé respinto, osserva che la Direzione Investigativa Antimafia svolge funzioni di carattere eminentemente investigativo, non di gestione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 12.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 13.1 e 13.2: si intende vi abbiano rinunciato.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Vignali 13.4.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 13.4 (*vedi allegato*).

Alessandro PAGANO (AP) chiede al relatore di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento a sua firma 13.100.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pagano 13.100, purché riformulato in modo conforme agli identici emendamenti Matarrese 13.101 e Chiarelli 13.102.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro PAGANO (AP) accetta la riformulazione testé proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pagano 13.100 (*nuova formulazione*), Matarrese 13.101 e Chiarelli 13.102 (*vedi allegato*).

Riccardo NUTI (M5S) chiede al relatore chiarimenti in ordine alle finalità del subemendamento 0.14.01.600.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che i procedimenti penali sono disciplinati dall'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, e sono ben distinti dai procedimenti di prevenzione, disciplinati, invece, dal decreto legislativo n. 159 del 2011.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento del relatore 0.14.01.600 e l'articolo aggiuntivo Bindi 14.01, come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti 15.1 e 17.1: si intende vi abbia rinunciato.

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 17.20 (*ex 17.1 Sarti*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Sarti 17.20, quindi approva l'emendamento del relatore 17.10 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 17.101: si intende vi abbia rinunciato.

Alessandro PAGANO (AP) ritira l'emendamento a sua firma 17.100.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**



ALLEGATO

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.**

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

## ART. 12.

*Al comma 1, capoverso «Art. 41-septies», comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;*

**12. 7.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso «Art. 41-septies», comma 2, lettera c), le parole: , ogni quattro mesi sono soppresse.*

**12. 5.** Vignali.

## ART. 13.

*Al comma 1, capoverso «Art. 41-octies» (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole: in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o, inserire le seguenti parole: non definitivamente;*

b) *al comma 2 sostituire la parola: diciotto con la parola: dodici e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, delle misure di cui al precedente articolo 41-ter.*

**13. 4.** Vignali.

*Al comma 1, capoverso «Art. 41-octies», comma 1, dopo le parole: parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità aggiungere le seguenti: attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario.*

\* **13. 100.** (nuova formulazione). Pagano, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso «Art. 41-octies», comma 1, dopo le parole: parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità aggiungere le seguenti: attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario.*

\* **13. 101.** Matarrese, Dambruoso, Vargiu, D'Agostino, Piepoli.

*Al comma 1, capoverso «Art. 41-octies», comma 1, dopo le parole: parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità aggiungere le seguenti: attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario.*

\* **13. 102.** Chiarelli.

## ART. 14.

SUBEMENDAMENTO AD ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 14.01 BINDI.

*Al comma 2, capoverso Art. 44, comma 1, sopprimere le parole: e nei procedimenti penali,*

**0. 14. 01. 600.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).*

1. L'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 43.

*(Rendiconto di gestione).*

1. All'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5 ».

2. L'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 44.

*(Gestione dei beni confiscati).*

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anti-

cipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Conseguentemente sopprimere il comma 2 del medesimo articolo.*

**14. 01.** Bindi.

ART. 17.

*Al comma 1, lettera b), prima del numero 1) inserire il seguente:*

01) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche ».

*Al comma 1, lettera b), numero 1), prima della lettera a) inserire la seguente:*

0a) al primo periodo dopo la parola « sociali » sono inserite le seguenti: « ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, ».

**17. 10.** Il Relatore.